



**BANDO CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE**  
**-DGR 602 del GIUGNO 2020**  
**(ANNO 2020)**

*Criteria e modalità di accesso ai finanziamenti*

Si rende noto che con deliberazione n. 43 del 28.08.2020 sono stati definiti criteri e modalità per la concessione di contributi economici “una tantum”, per il sostegno del mercato della locazione residenziale agevolata, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come indicato dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 602 del 3 Giugno 2020. Nell’ampio ventaglio degli interventi previsti dal citato Protocollo, le azioni qui disciplinate si riferiscono al sostegno di contratti di locazione concordata, e si concludono entro il 30.10.2020, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili.

**Requisiti per l’accesso**

Possono presentare richiesta ai sensi del presente Avviso i conduttori di alloggi situati nel territorio dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, che - al momento della presentazione dell’istanza - abbiano in essere un contratto di locazione per uso residenziale ai sensi delle norme vigenti (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e la titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante), ed in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- cittadinanza italiana;
- oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
- oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
- Valore ISEE ordinario oppure corrente per l’anno 2020 non superiore ad € 35.000,00.

Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l’ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l’intero importo del contributo al Comune.

**Casi di esclusione dal contributo**

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
2. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
3. avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019;
4. essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5. essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019 (non si applica per Linea di intervento 2);
6. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida (non si applica per Linea di intervento 2)

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

1. la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
2. la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
3. il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
4. il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
5. l'essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019; fermo restando che l'assegnazione del contributo ai sensi della presente DGR 602/20 fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.

### **Canone di locazione**

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.

### **Presentazione della domanda**

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

### **Modalità di erogazione dei contributi**

Considerata la situazione di emergenza e le difficoltà che la stessa ha causato a molti nuclei familiari, per consentire di erogare il contributo nel minor tempo possibile, è prevista la procedura di valutazione delle domande pervenute entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

Farà fede la data e l'ora di consegna del protocollo dell'Unione. Successivamente, a seguito della verifica del completo soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti della documentazione da allegare, si procederà all'erogazione del contributo sino ad esaurimento delle risorse disponibili ed assegnate dalla Regione Emilia Romagna ad ogni singolo comune appartenente all'Unione Montana. In caso di esaurimento delle risorse assegnate ad un Comune dell'Unione e di residui per i rimanenti Comuni si attingerà ai fondi assegnati ai rimanenti Comuni.

### **Controlli**

L'Unione Montana Ufficio Servizi Sociali effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Saranno sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

### **Alternatività dei contributi**

I contributi di cui alle Linee di intervento 1) e 2) sono alternativi e non cumulabili.

## **LINEA INTERVENTO 1)- CONTRIBUTI DIRETTI**

### **Beneficiari**

Utenti residenti nei Comuni appartenenti all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta titolari di un contratto di locazione, aventi un ISEE compreso tra 0 e 3000 euro e soggetti che hanno avuto un calo del reddito causato dall'emergenza COVID-19, con un limite ISEE fino a 35.000,00 euro.

La riduzione del reddito deve essersi verificata a partire dal 10/03/2020. Deve essere calcolato sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio per almeno il 20% rispetto al reddito trimestrale medio calcolato sulle buste paga attraverso la seguente formula: "reddito del nucleo familiare 2019"/12x3 e dichiarato attraverso un'autocertificazione di uno dei componenti del nucleo ISEE ai sensi del DPR n.445/2000.

Il reddito è calcolato sulle buste paga, sul fatturato o sulla documentazione equipollente per il periodo indicato.

### **Entità**

Il contributo massimo elargibile, comunque, non superiore ad € 1.500,00, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

- calo >20% e ≤40%: 40%
- calo >40% e ≤70%: 70%
- calo >70%: 100%

L'entità del contributo, è stata stabilita previa consultazione con le Organizzazioni sindacali di settore, e l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

## **INTERVENTO 2) – RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE**

### **Finalità**

Sono concessi contributi nel caso di rinegoziazione delle locazioni esistenti con riduzione dell'importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell'importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato.

### **Beneficiari**

Nuclei familiari aventi ISEE compreso tra 0 e 35.000.

Il contributo è erogato *una tantum* al locatore.

### **Tipologia di rinegoziazione ed entità contributo (legge n. 431/1998)**

Nel caso di:

#### **1. Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2, comma 3) o transitorio (art. 5)**

La rinegoziazione e la conseguente riduzione deve essere applicata, come stabilito in sede di Comitato di Distretto del 14/07/2020, per una durata minima non inferiore ai 6 mesi.

La riduzione del canone, trattandosi di un comune non ATA, deve essere di almeno il 10% del canone originario.

Il contributo è pari al 50% dell'importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 1.500.

#### **2. Riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1) o transitorio (anche studenti) (art. 5) a concordato (art. 2, comma 3)**

Il contributo è pari al 70% dell'importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.500.

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali.

#### **3. Stipula di nuovo contratto concordato (art. 2, comma 3) per alloggi sfitti**

Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 3.000.

Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in € 700.

L'alloggio deve essere sfitto alla data di approvazione del presente bando.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di contributo dovranno essere presentate dal 14/09/2020 al 30/10/2020 all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta mediante mail all'indirizzo [serviziosociale@unionetrebblaluretta.it](mailto:serviziosociale@unionetrebblaluretta.it) oppure mediante consegna a mano allo sportello sociale (Via Garibaldi n. 48 – Bobbio (PC) previo appuntamento chiamando il n. 0523/932241 int. 4.

Sede legale e uffici

Via Garibaldi, 48 – 29022 BOBBIO (PC)

P.IVA e C.F. : 01666200330

Tel. 0523/932241/2 – Fax. 0523/936636 – e-mail: [serviziosociale@unionetrebblaluretta.it](mailto:serviziosociale@unionetrebblaluretta.it) - PEC [unione.trebblaluretta@legalmail.it](mailto:unione.trebblaluretta@legalmail.it)